

Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 242 / 2026

OGGETTO: COMUNE DI CARPEGNA - ART. 33 "NORME TRANSITORIE" L.R. 19/2023 - OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 CO. 3 L.R. 34/92 IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI FABBRICATI URBANI SITI IN VIA ALDO MORO (EX CALADEA), AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 - DELIBERA G.C. N. 63 DEL 23/07/2026.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **otto** del mese di **ottobre** alle ore **12:15** negli uffici della Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n. 4, il **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA ALESSANDRI ALBERTO**, con la partecipazione e assistenza del **VICE SEGRETARIO GENERALE FEDUZZI MARCO**, che garantisce la conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, ha assunto il seguente decreto:

Richiamata la PROPOSTA N. 3297/2026 sottoscritta dal dirigente del SERVIZIO 3 - AMBIENTE - URBANISTICA - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO" - ATTIVITA' ESTRATTIVE recante ad oggetto: **“COMUNE DI CARPEGNA - ART. 33 "NORME TRANSITORIE" L.R. 19/2023 - OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 30 CO. 3 L.R. 34/92 IN MERITO ALL'ADOZIONE DEL PIANO DI RECUPERO DI INIZIATIVA PER LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE DEMOLIZIONE CON RICOSTRUZIONE ED AMPLIAMENTO DI FABBRICATI URBANI SITI IN VIA ALDO MORO (EX CALADEA), AI SENSI DELL'ART. 30 DELLA L.R. 34/1992 - DELIBERA G.C. N. 63 DEL 23/07/2026.”** e di seguito integralmente riportata:

«**Vista** la legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*, entrata in vigore il 1° gennaio 2024.

Visto in particolare il comma 8 dell'art. 33 (Norme transitorie) della L.R. 19/2023 nella parte in cui stabilisce che: *“Fino alla data di entrata in vigore dei PUG sono fatti salvi gli strumenti urbanistici generali vigenti. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti adottati alla data di entrata in vigore di questa legge sono approvati secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio). Per l'attuazione degli strumenti urbanistici generali di cui a questo comma, secondo le modalità e gli strumenti attuativi previsti e individuati dai medesimi, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l.r. 34/1992.”*.

Vista la legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*.

Visto in particolare l'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92 secondo cui le deliberazioni consiliari di adozione degli strumenti attuativi, di cui all'art. 4 comma 1 della stessa legge, e la relativa documentazione tecnica sono inviati, contestualmente al deposito, alla Provincia competente per territorio che entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricezione della documentazione, può formulare osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 2 della L. 47/85.

Vista e condivisa la relazione istruttoria prot. 40404 del 29/09/2026, a firma del responsabile del procedimento, l'arch. Simone RIDOLFI, e della titolare della E.Q. 3.6 arch. Marzia DI FAZIO, contenente l'esito dell'istruttoria CON OSSERVAZIONI, ai sensi dell'art. 30 co.3 della L.R. 34/92, in merito al Piano di Recupero in oggetto, adottato dal Comune di Carpegna con deliberazione G.C. n. 63 del 23/07/2026; relazione allegata quale parte integrante e sostanziale al presente decreto presidenziale.

Preso atto che, come attestato nella suddetta relazione:

- l'istruttoria è stata avviata rispettando l'ordine temporale di registrazione al protocollo delle domande attinenti alla medesima tipologia provvedimento, ed è stata conclusa nel rispetto del medesimo ordine temporale in relazione alle istruttorie con il medesimo tasso di

complessità e fatti salvi gli eventuali sfasamenti temporali dovuti alle richieste di chiarimenti o integrazioni documentali;

- i suddetti funzionari non si trovano, così come dagli stessi dichiarato nella richiamata relazione istruttoria, in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

Visto che il sottoscritto Dirigente, nel formulare la presente proposta, non si trova in situazioni di incompatibilità e in condizioni di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti dei destinatari del presente atto, come previsto nell'articolo 6-bis della L. 241/1990 e nell'articolo 8 del Codice di comportamento aziendale.

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- la Legge Regionale 3 aprile 2015, n. 13 *“Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- la L.R. 30 novembre 2023, n. 19 *“Norme della pianificazione per il governo del territorio”*;
- la L.R. 5 agosto 1992, n. 34 *“Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”*;
- lo Statuto dell'Ente.

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL), espresso dal sottoscritto Dirigente del Servizio 3 *“Amministrativo - Ambiente - Trasporto privato - Urbanistica - Pianificazione Territoriale”*.

Visto:

- che dal presente atto non derivano riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non è dovuto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- che tutti gli atti normativi richiamati nel presente atto sono da intendersi comprensivi, ove intervenute, delle successive modificazioni ed integrazioni.

Esaminato dal Servizio Ragioneria.

PROPONE

1. **Di formulare**, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 8 della L.R. 19/2023 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, in base alla relazione istruttoria prot. n. 40404 del 29/09/2026, relativamente al Piano di Recupero in oggetto, adottato dal Comune di Carpegna con delibera G.C. n. 63 del 23/07/2026, la seguente osservazione:
a) Si evidenzia che, sotto il profilo normativo, l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 prescrive l'obbligo di richiedere uno specifico parere per la verifica di compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nelle relative varianti, senza prevedere deroghe all'applicazione della norma. Per quanto sopra esposto, prima dell'approvazione definitiva del presente Piano di Recupero, si rende necessario acquisire il richiamato parere dal competente Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche, ai sensi del comma 1 del citato art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e in conformità alle disposizioni della L.R. n. 22/2011 (D.G.R. n. 53/2014). Delle risultanze di tale parere si dovrà dare atto nella delibera di Giunta Comunale di approvazione definitiva del Piano di Recupero in oggetto.
2. **Di dare mandato agli uffici di inviare** il presente Decreto Presidenziale al Comune di Carpegna per gli adempimenti conseguenti.
3. **Di pubblicare** in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi

di indirizzo politico pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Ente, secondo quanto previsto dall’art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. **Di rappresentare** che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall’art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026 convertito dalla Legge n. 50 del 20.04.2026.
5. **Di dichiarare** l’immediata eseguibilità dell’atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Sottoscritta dal Dirigente del Servizio 3
PACCHIAROTTI ANDREA
con firma digitale»

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Esaminata la sopra riportata proposta di decreto e ritenuto di condividerne le motivazioni e di farla quindi integralmente propria;

Richiamata l’art. 1, comma 55, della Legge 56/2014;

Richiamato, altresì, l’art. 23 dello Statuto dell’Ente;

DECRETA

1) Di formulare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33, comma 8 della L.R. 19/2023 e dell'art. 30 comma 3 della L.R. 34/92, in base alla relazione istruttoria prot. n. 40404 del 29/09/2026, relativamente al Piano di Recupero in oggetto, adottato dal Comune di Carpegna con delibera G.C. n. 63 del 23/07/2026, la seguente osservazione:

a) Si evidenzia che, sotto il profilo normativo, l'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 prescrive l'obbligo di richiedere uno specifico parere per la verifica di compatibilità delle condizioni geomorfologiche del territorio con le previsioni contenute negli strumenti urbanistici, generali e attuativi, e nelle relative varianti, senza prevedere deroghe all'applicazione della norma. Per quanto sopra esposto, prima dell'approvazione definitiva del presente Piano di Recupero, si rende necessario acquisire il richiamato parere dal competente Settore Genio Civile Marche Nord della Regione Marche, ai sensi del comma 1 del citato art. 89 del D.P.R. n. 380/2001 e in conformità alle disposizioni della L.R. n. 22/2011 (D.G.R. n. 53/2014). Delle risultanze di tale parere si dovrà dare atto nella delibera di Giunta Comunale di approvazione definitiva del Piano di Recupero in oggetto;

2) Di dare mandato agli uffici di inviare il presente Decreto Presidenziale al Comune di Carpegna per gli adempimenti conseguenti;

3) Di pubblicare in forma integrale il presente Decreto sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di riportarlo altresì, quanto all'oggetto, nell'elenco dei provvedimenti adottati dagli Organi di indirizzo politico pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, secondo quanto previsto dall'art. 23 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4) Di rappresentare che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì la presentazione, entro centoventi giorni, del ricorso straordinario di cui all'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971, come modificato dall'art. 6 del D.L. n. 19 del 19.02.2026 convertito dalla Legge n. 50 del 20.04.2026;

5) Di dichiarare l'immediata eseguibilità dell'atto in quanto lo stesso ha carattere di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
FEDUZZI MARCO
(sottoscritto con firma digitale)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ALESSANDRI ALBERTO
(sottoscritto con firma digitale)